

**Allegato C**

**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD – Sede di Grosseto**

**Pratica SiDIT n. 1152/2023 – Proc. n. 1820/2023**

Disciplinare per la concessione per l'utilizzo di aree del demanio idrico per complessivi mq 15.760, situate lungo le pertinenze del torrente Osa (TS75022), in località San Donato nel comune di Orbetello (GR), per uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip.8.2) – riferimenti catastali: foglio n. 14, particelle n. 81 e n. 84; foglio n. 16, particella n. 1.

**DISCIPLINARE**

Sottoscritto [SE PERSONA FISICA] dal/la sig./ra [COGNOME NOME] nato/a a [COMUNE DI NASCITA] il [CODICE FISCALE], residente a [COMUNE DI RESIDENZA], in [INDIRIZZO DI RESIDENZA],  
[SE PERSONA GIURIDICA] da [RAGIONE SOCIALE], con sede legale a [COMUNE SEDE LEGALE] Frazione – CF/P.I. [CODICE FISCALE], nella persona del Sig. nato a [COMUNE NASCITA] il [DATA], C.F. [CODICE FISCALE], domiciliato per la carica in via [VIA], a [A], quale titolare/legale rappresentante/procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato (oppure) giusta procura speciale Rep. n. [NUMERO] del [DATA] ai rogiti del Notaio [NOTAIO] (iscritto al Collegio notarile Distretto di [DISTRETTO])  
,(SE ENTE PUBBLICO) da [DA], con sede legale in [COMUNE SEDE LEGALE], C.F./P.I. [CODICE FISCALE], in persona legale rappresentante sig./ra [PERSONA] nato/a a [COMUNE NASCITA] il [DATA NASCITA],

C.F.[CODICE FISCALE], domiciliato/a per la carica in [DOMICILIO].

### **Art. 1 – Oggetto della concessione**

Oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di aree appartenenti al demanio idrico, situate lungo le pertinenze del torrente Osa (TS75022), in località San Donato nel comune di Orbetello (GR), individuate catastalmente al foglio n. 14, particelle n. 81 (per 7.820 mq) e n. 84 (per 100 mq), e foglio n. 16, part. n. 1 (per 7,840 mq), per una superficie totale di mq 15.760, per uso sfalcio vegetazione spontanea (più in dettaglio rappresentate nella documentazione agli atti d'ufficio, costituente parte integrante della presente scrittura, ancorché non materialmente allegata).

### **Art. 2 – Oneri del concessionario**

2.1 - Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a:

2.2 - assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

2.3 - consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare

le attività manutentive di competenza;

2.4 - sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente

da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed

alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di

inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli

oneri del risarcimento;

2.5 - rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e

di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque

contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora

indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di

essi;

2.6 - non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi

aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della

Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria

autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario

possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in

pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di

mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al

risarcimento degli eventuali danni;

2.7 - assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi

gli oneri tributari;

2.8 - non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di

concessione;

2.9 - assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e

delle aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

2.10 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;

2.11 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

2.12 - è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

2.13 - dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe.

### **Art. 3 – Ulteriori obblighi**

3.1 - Il presente disciplinare riguarda esclusivamente quanto indicato in oggetto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nell'istanza presentata, od altro comunque non previsto, dovrà

essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per l'eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione.

3.2 - Tutta la vegetazione tagliata dovrà essere asportata, assicurandosi che rimanga in loco il tempo strettamente necessario al suo essiccamento e comunque il concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno conseguente alla sua mancata asportazione in caso di piena.

3.3 - In nessun caso l'erba essiccata e imballata dovrà rimanere in golena, né dovrà ostacolare il passaggio di mezzi sulle sommità arginali.

3.4 - Il Concessionario non accamperà nessun diritto per i danni provocati dal personale della Regione Toscana, nello svolgimento dei normali compiti di vigilanza idraulica e servizio di piena.

3.5 - Lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà essere eseguito periodicamente al fine di evitare che l'eccessiva vegetazione possa ostacolare il deflusso delle acque.

3.6 - Non dovranno essere lasciate dentro le golene macchine o attrezzature incustodite.

3.7 - E' fatto divieto di transito per mezzi pesanti su argini sponde e loro pertinenze in caso di terreno bagnato.

3.8 - L'attività di sfalcio, oggetto della presente concessione, esclude qualsiasi attività di taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente nell'area.

#### **Art. \_\_\_\_ – Clausola di solidarietà**

*[presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti]* I concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori sono, ex articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti oneri,

prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;

Gli stessi indicano il Sig. \_\_\_\_\_ quale referente unico per i rapporti col settore competente ai sensi dell'art. n. 10 del Regolamento.

#### **Art. 4 – Durata della concessione**

La concessione viene rilasciata per la durata massima di nove anni, decorrenti dalla data del decreto di concessione, e non sarà rinnovabile.

La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

#### **Art. 5 – Canone**

5.1 - Il canone demaniale annuale ammonta ad € \_\_\_\_\_.

5.2 - Il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

5.3 - Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

5.4 - In caso di rinuncia da parte del concessionario lo stesso è consapevole che rimarrà obbligato al rispetto di quanto convenuto nel presente atto fino all'emanazione del provvedimento di cessazione anticipata della concessione.

5.5 - L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

5.6 - Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219, c. 2, n. 3 c.c., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).

5.7 - Il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (istituita dalla L.R. 2/1971).

5.8 - Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale, nei termini previsti, comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

#### **Art. 6 – Revoca e decadenza**

6.1 - La concessione potrà, con provvedimento motivato, essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse.

6.2 - La concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa di riferimento statale, nei seguenti casi:

a. violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente disciplinare di concessione;

b. mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c. non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d. violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici.

6.3 - Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto la Concedente

assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il

Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

6.4 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per gli interventi e/o opere eseguite, per le spese sostenute o per il canone già pagato per l'anno di riferimento.

6.5 - Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo seguente.

6.6 - Nel caso di mancato rilascio lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

#### **Art. 7 – Cessazione della concessione**

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi nel termine assegnato; qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio senza oneri per l'amministrazione.

#### **Art. 8 – Cauzione**

8.1 - A garanzia del regolare pagamento del canone dovuto e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il Concessionario ha versato la somma pari a € \_\_\_\_\_, corrispondenti a una annualità dell'importo del canone fissato all'art. [5] del presente disciplinare, come da quietanza conservata in atti.

8.2 - Al Concessionario incorre l'obbligo di reintegrare tempestivamente eventuali prelievi disposti dalla Concedente sul deposito cauzionale.

8.3 - La garanzia di cui sopra verrà restituita al Concessionario con decreto del Dirigente Responsabile al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare ed in particolare di quanto disposto dall'art. 22 e 23 del Regolamento.

8.4 - Le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.

#### **Art. 9 – Efficacia**

L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, di cui costituisce atto presupposto.

#### **Art. 10 – Rinvio a Leggi e regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

#### **Art. 11 – Domicilio legale**

Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come segue: la Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud presso la propria sede di Grosseto, Corso Carducci 57; il Concessionario a \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_ in via n.

#### **Art. 12 – Registrazione fiscale**

12.1 - L'onere relativo all'imposta per la registrazione della presente

scrittura presso l'Agenzia delle Entrate (dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131) è a carico del Concessionario.

12.2 - Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la concessione, compresa l'imposta di bollo.

### **Art. 13 – Foro competente**

La definizione di eventuali controversie tra le parti, derivanti o connesse al presente atto, è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Letto, approvato, e sottoscritto.

[LUOGO] \_\_\_\_\_, il [DATA]

F.to il Concessionario \_\_\_\_\_

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341, c. 2 del Codice Civile, dichiara di accettare espressamente tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli articoli numero 2, 3, [4], 5, 6 e 7, 8.

[LUOGO] \_\_\_\_\_, il [DATA]

F.to il Concessionario \_\_\_\_\_